

Città metropolitana di Bologna

ATTO DEL SINDACO METROPOLITANO

L'anno 2020, il giorno uno Luglio, alle ore 13:00 presso gli uffici della Città metropolitana, il Sindaco VIRGINIO MEROLA, ha proceduto all'adozione del seguente atto, con l'assistenza del Segretario Generale Dr. ROBERTO FINARDI, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dello statuto della Città metropolitana.

ATTO N.117 - I.P. 1933/2020 - Tit./Fasc./Anno 2.1.2.0.0/6/2016

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA
SERVIZIO INNOVAZIONE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA
U.O. SVILUPPO AFFARI INTERISTITUZIONALI E INNOVAZIONE

Accordo attuativo interventi di salvaguardia degli argini mediante piano di controllo nutrie

Città metropolitana di Bologna

Settore Affari Istituzionali e innovazione amministrativa

Oggetto: approvazione dell'Accordo attuativo tra la Città metropolitana di Bologna, le Unioni e i singoli Comuni per gli interventi di salvaguardia degli argini mediante piano di controllo nutrie.

IL SINDACO METROPOLITANO

Decisione

1. Approva lo schema di Accordo attuativo di cui all'allegato A, tra la Città metropolitana di Bologna, i singoli Comuni e le Unioni del territorio metropolitano, conformemente al Piano per il controllo delle nutrie deliberato dalla Giunta della Regione Emilia-Romagna il 18 aprile 2016, quale parte integrante e sostanziale. Tale Accordo dispone relativamente:
 - a. alle finalità di controllo a tutela della difesa del suolo e degli argini, con intento eradicativo;
 - b. alla formazione e all'utilizzo della vigilanza e delle altre forme di volontariato;
 - c. ai metodi di intervento;
 - d. alla collaborazione partecipata fra amministrazioni locali, uffici della Regione, Consorzi, Organizzazioni agricole, associazionismo venatorio e ATC.
2. Affida il coordinamento organizzativo e la gestione operativa di quanto stabilito nel presente Accordo, al Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna.
3. Dà atto che alla sottoscrizione del presente Accordo provvederà il Sindaco Metropolitano o suo delegato, autorizzato ad apportare le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.
4. Dà atto che l'Accordo allegato sostituisce integralmente quello vigente (PG. n. 26821/2017) approvato con Atto del Sindaco n.244/2016, una volta sottoscritto dalle parti interessate.
5. L'Accordo, una volta sottoscritto, scade dopo 60 giorni dalla convalida degli eletti del mandato amministrativo della Città metropolitana di Bologna successivo a quello in corso alla data di sottoscrizione dello stesso.

Motivazione

La nutria è qualificata dal legislatore comunitario, nazionale e regionale specie invasiva e infestante e, conseguentemente, a densità zero; l'incremento annuo della nutria (*Myocastor coypus*) roditore di media taglia, è molto consistente in ragione dell'elevato tasso riproduttivo.

Inoltre la nutria possiede un'elevata capacità dispersiva e la presenza di un fitto reticolo idrografico, che caratterizza la Regione Emilia-Romagna, facilita l'incontrollata diffusione e aumento della consistenza della specie con la ramificata vulnerazione di argini e sponde canali.

Lo scavo di gallerie utilizzabili come siti di riproduzione dalla nutria, così come per altre specie quali volpi, tassi ed istrici, ha provocato la progressiva erosione di molte arginature pensili con incremento del rischio idraulico e l'amplificazione degli effetti in congiunzione con eventi meteo avversi elevando il pericolo all'incolumità di cose e persone; l'elevata presenza di questa specie alloctona rappresenta una minaccia per la conservazione della biodiversità delle biocenosi locali e

può pregiudicare lo stato di conservazione di specie faunistiche autoctone o di intere comunità biotiche, tant'è che l'IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) l'ha inserita tra le 100 specie esotiche a maggiore minaccia per la biodiversità a scala globale. Infatti si registra l'elevata quantità di danni alle coltivazioni agricole prodotti dalle nutrie in qualità di roditori erbivori.

La capillare diffusione raggiunta dalla popolazione di nutria sul territorio regionale rende assai problematica l'eradicazione della specie e quindi l'obiettivo delle Amministrazioni e delle organizzazioni e delle associazioni interessate, per far fronte ai danni ambientali, idraulici, agricoli, prodotti da questa specie, viene individuato necessariamente nel potenziamento delle azioni di contenimento.

La Città metropolitana di Bologna, istituita ai sensi della L. n. 56/2014, e subentrata alla Provincia di Bologna il 1° gennaio 2015, negli anni ha esercitato, con unanime apprezzamento, le attività di controllo delle nutrie su tutto il territorio provinciale assicurando il contenimento della suddetta specie, ai sensi della normativa nazionale e regionale sulla fauna selvatica.

Successivamente la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ha disciplinato e ripartito le funzioni amministrative fra tali enti.

La legge n. 221/2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", pubblicata sulla G.U. n. 13 del 18/01/2016, in vigore dal 2 febbraio 2016, ed in particolare l'art. 7, comma 5 lett. a) prevede, ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all'art. 2, che gli interventi per il controllo finalizzati all'eradicazione di quest'ultima, vengano realizzati come disposto dall'art. 19 della medesima legge n. 157/1992.

La L.R. n. 1/2016 "Modifiche alla Legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 *Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria*" è stata approvata in attuazione della L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Si dà atto dell'abrogazione della Legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 "Disciplina dell'esercizio delle deleghe prevista dalla direttiva 2009/147/CE".

La delibera della Giunta regionale n.551 del 18 aprile 2016, come modificata dalla Delibera della Giunta regionale n.111 del 31 gennaio 2018, indica le modalità attuative del *Piano di controllo della nutria*.

La legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare il combinato disposto dai commi 44 e 85 dell'art 1 in base al quale le Città metropolitane esercitano le seguenti funzioni fondamentali: a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

La Convenzione Quadro per i servizi comuni metropolitani approvata il 27/05/2015 dal Consiglio Metropolitano di Bologna con delibera n. 20 - successivamente rinnovata -, prevede la facoltà di organizzare ambiti collaborativi fra gli Enti territoriali sottoscrittori mediante lo strumento degli accordi attuativi (vedi artt. 2 e 3).

Il Piano regionale citato stabilisce che i Comuni chiedano l'attivazione del controllo della nutria nelle aree urbane con l'uso di gabbie trappola nel rispetto delle indicazioni procedurali e di rendicontazione contenute nel presente piano anche avvalendosi di imprese di disinfestazioni o *pest control* che hanno l'obbligo di operare con personale in possesso della qualifica di coadiutore abilitato.

I Comuni e le Unioni mantengono la necessità di rafforzare le azioni di contenimento, sostenendo l'affiancamento nel monitoraggio e nell'abbattimento con soggetti abilitati radicati nel territorio, valutando tuttavia necessario il superamento del vigente accordo (PG. n. 26821/2017) approvato con Atto del Sindaco n.244/2016 specie per la presenza di un più largo assetto dei soggetti a vario titolo intervenienti nella questione.

Si precisa che l'accordo allegato è stato oggetto di orientamento favorevole dell'Ufficio di Presidenza reso nella seduta del 19 giugno 2020 previa informazione nella seduta del 29 maggio 2020.

Si ritiene necessario approvare il nuovo accordo attuativo allegato, tra la Città metropolitana i singoli Comuni e le Unioni del territorio metropolitano per la salvaguardia degli argini mediante il piano di controllo delle nutrie, corredata dal Piano di controllo, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, della L. n. 56/2014 il Sindaco metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio metropolitano e la Conferenza metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo Statuto

Lo Statuto vigente della Città metropolitana prevede all'articolo 33¹, comma 2, lett. g) la competenza del Sindaco metropolitano ad adottare il presente atto.

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in quanto utilizza risorse in essere con riguardo alla strumentazione e alla formazione del personale.

Si dà atto, altresì, che sono stati richiesti e acquisiti agli atti il parere del Dirigente del Settore Affari Istituzionali e innovazione amministrativa, oltre che della Polizia provinciale della Città metropolitana, in ordine alla regolarità tecnica.

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Pretorio della Città metropolitana per 15 giorni consecutivi.

Allegato:

- A) Schema dell'Accordo attuativo tra la Città metropolitana di Bologna, le Unioni e i singoli Comuni per gli interventi di salvaguardia degli argini mediante piano di controllo nutrie.

Il Sindaco Metropolitano
VIRGINIO MEROLA

¹ L'articolo 33 dello Statuto prevede che:

1. Il Sindaco metropolitano è l'organo responsabile dell'amministrazione della Città metropolitana, ne è il rappresentante legale e rappresenta tutti i cittadini che fanno parte della comunità metropolitana.

2. Il Sindaco metropolitano: ...omissis.....

g) compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e alla Conferenza metropolitana;

...omissis.....

3. Entro novanta giorni dall'insediamento del Consiglio metropolitano, il Sindaco presenta al Consiglio un documento contenente le linee programmatiche relative all'azione ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Nei successivi trenta giorni, ciascun Consigliere può proporre modifiche, adeguamenti ed integrazioni, mediante la presentazione di appositi emendamenti al documento. Nei seguenti venti giorni, il Sindaco metropolitano sottopone il documento al Consiglio metropolitano nella sua forma definitiva, per la sua approvazione...

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'amministrazione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art.3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993 n.39 e l'art. 3 bis, co.4bis del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005).